



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: segreteria.polizzi@pec.it
Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 7 / 2017

della III Commissione Consiliare

Il giorno **10 del mese di luglio 2017**, presso i locali del Palazzo Comunale di Polizzi Generosa, si riunisce la III Commissione Consiliare convocata con nota prot. 6845 del 06/07/2017 per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

1. “Schema di regolamento Mercato del Contadino”;

La Commissione ha ricevuto due bozze di schema con nota prot. 5939 del 15/06/2017 e nota prot. 6508 del 29/06/2017.

Alle ore 10:30 sono presenti i consiglieri:

D'Ippolito Gandolfo	Presidente
Curatolo Barbara	Componente
Cascio Santina Maria	Componente

Assenti i consiglieri Ciraulo Sandra e Macaluso Giuseppina.

E' presente anche il consigliere Borgese Enzo che ha elaborato e proposto una delle due bozze di regolamento.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene discusso il regolamento proposto e vengono evidenziate alcune criticità e perplessità su alcuni riferimenti normativi e regolamentari.

Vengono apportate modifiche al regolamento come da nuova bozza che si allega al presente verbale.

Il Presidente si riserva di approfondire autonomamente i riferimenti normativi citati nel regolamento

per eventuale discussione in Consiglio Comunale.

Alle ore 12:30 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to D'Ippolito Gandolfo

Presidente

F.to Curatolo Barbara

Componente

F.to Cascio Santina Maria

Componente

F.to Borgese Enzo

Consigliere Comunale

Comune di
Solixi Generosa

Provincia di Palermo

**SCHEMA REGOLAMENTO
MERCATO DEL CONTADINO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

N. _____ DEL

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO

Indice

Art. 1 - Finalità del regolamento

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Art. 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Art. 7 - Vendita ed altre attività consentite

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali

Art. 9 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Art. 10 - Gestione degli spazi commerciali

Art. 11 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Art.12 - Commissione di mercato

Art. 13 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

Art. 14 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

Art.15 – Sanzioni

Articolo 16 - Danni a Terzi

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Il Mercato del contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi di raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà, così, avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il "Mercato del Contadino" nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati del contadino riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Polizzi Generosa, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento di cui all'art. 2135 del Codice Civile, per produttori agricoli singoli o associati, di cui al D. Lgs.

18-5-2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007 nonché iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della L. 580/93, tenuto dalla C.C.I.A. è la seguente:

- il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.
- Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.
- L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 – Definizioni

Per “*imprenditore agricolo*” si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, “***Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse***”.

Per “*coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali*” si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per “*attività connesse*” si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D. Lgs. 228/2001).

Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Articolo 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato del Contadino su aree pubbliche avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Piazza XXVII Maggio in Polizzi Generosa e , nel periodo invernale , in una struttura al coperto da identificare, , nei limiti della delimitazione dell'intera area in conformità alla pianta planimetrica allegata.
- Dimensioni: n. _____-. con possibilità sulle relative aree, previa delimitazione da parte dell'Area Tecnica di collocare strutture amovibili da collocare prima dell'inizio delle operazioni mercatali e da rimuovere immediatamente una volta conclusa l'attività di vendita, al termine di ogni singola giornata di mercato.
- Frequenza : settimanale .
- Giorno di svolgimento: ogni Domenica *
- Orari: inizio allestimento ore 7.00
- inizio vendita ore 08.00
- cessazione attività di vendita ore 13.00
- sgombero area entro le ore 14.00
-

* Si precisa che ,ogni prima domenica del mese , il mercato si protrarrà' fino alle ore 20,00 e sarà' arricchito con iniziative culturali, convegni ,eventi qualificati etc., anche a cura di associazioni di cui all'art.5.

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dal titolare d'impresa, "coltivatore diretto o piccolo colono", ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Articolo 6 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- frutta fresca e secca

- cereali
- latte
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sott'oli e sott'aceti
- confetture e marmellate
- miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori

E' vietata la vendita di animali vivi.

Ciascun prodotto dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

Articolo 7 - Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (*);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

Art. 8 - Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune - Ufficio Commercio almeno 20 giorni prima della data d'inizio del mercato, e avranno validita' annuale.

La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata e/o posta certificata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.

2. Le domande di partecipazione dovranno contenere:

- a) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare e del legale rappresentante dell'azienda;
- b) Autocertificazione concernete i dati della partita IVA, dell'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui all'art. 8, L.n. 580/93;
- c) Le domande di partecipazione, redatte secondo il fac-simile predisposto dal Comune, dovranno contenere la dichiarazione ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:

1. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, del recapito telefonico (nel caso di persona fisica o individuale);
2. La denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, del recapito telefonico (nel caso di richiedente diverso da persona fisica),
3. L'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93;
4. Eventuale esonero all'iscrizione ai registri Imprese C.C.I.A.A.;
5. L'elenco, in ordine di preferenza, degli spazi che intende aggiudicarsi individuati tra gli spazi rappresentati nell'allegata planimetria;
6. La dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico è conforme alle norme di sicurezza e che, con l'uso dello spazio espositivo, il concessionario

assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

7. L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati in caso di recente acquisizione di azienda;
8. L'esatta indicazione della merce trattata, rientrante nei prodotti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
9. Ogni altra informazione ritenuta utile.

Alla domanda è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verrà autorizzata l'occupazione e la vendita.

3. Gli spazi espositivi non occupati, per ogni manifestazione, potranno essere assegnati direttamente, lo stesso giorno di svolgimento del mercato, a favore dei soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
4. Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell'anno, dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della giornata a partire dalla quale si svolgerà il mercato per cui si chiede la concessione.
5. La concessione dello spazio espositivo avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata sentita la commissione di cui all'art. 12.

Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica, di cui all'art. 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte.

6. Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

Articolo 9 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. _____ posteggi da mq. _____ cadauno (____x____ mt.) , come da planimetria allegata a singoli imprenditori agricoli "*coltivatore diretto, piccolo colono, bracciante agricolo*" o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01 nonché di quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà "*con apposito bando con procedura di evidenza pubblica*" nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Azienda slow food ubicata nel territorio comunale
- Azienda ubicata nel territorio comunale;
- Azienda ubicata nel territorio provinciale;
- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta nel rispetto della seguente ripartizione: n. _____ posteggi saranno prioritariamente assegnati alla categoria "*orticoltura e frutticoltura*"; n. _____ "*Produzioni zootecniche*"; n. _____ "*Produzioni biologiche*"; n. _____ "*Produzioni panarie*" e n. _____ "*Varie*";
- Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;
- Prodotti slow food locali
- Carichi familiari;
- Eventuali titoli di priorità qualora previsti dalla legge e nella ricorrenza dei presupposti;

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima all'Ufficio Commercio del Comune interessato l'eventuale assenza.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività ai sensi dell' art. 8 - comma 12 - della L.R. 18/1995.

A parità di requisiti si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La concessione del posteggio non potrà avere una durata superiore ad anni uno;

Articolo 10 - Gestione degli spazi commerciali

Nell'area del mercato del contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, auto market, ecc.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli "coltivatori diretti, piccoli coloni, braccianti agricoli" con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

Si precisa inoltre che ,i mezzi non funzionali alla vendita ,non possono accedere all'interno dell'area pedonale e le operazioni di carico e scarico devono essere completate con l'ausilio di carrelli o mezzi manuali.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell' orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico-sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 11 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune, dato atto che nel primo periodo dall'istituzione e per la durata di mesi sei il mercato del contadino dovrà essere sostenuto anche dalla P.A., si impegna a:

- Dare pubblicità al mercato;

- Concedere l'area assegnata a canone ridotto nella misura del 50% rispetto a quello ordinariamente previsto per il commercio su aree pubblica a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
- Inoltre il Comune dovrà provvedere alla fornitura di gazebo a titolo gratuito ;

Art.12 - Commissione di mercato

- 1.Oltre alla Commissione Comunale prevista dall'art. 7 della L.R. 18/95 come modificata dalla L.R. 2/96, prevista e disciplinata dall'art. 8 del Regolamento Comunale per il Commercio su area pubblica, approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 19/06/2000, l'Amministrazione comunale istituisce una apposita Commissione del "Mercato del Contadino" per controllare la conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato dal presente regolamento.
- 2.La Commissione relazionerà l'Amministrazione comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento del mercato.
- 3.La Commissione sarà composta da un Presidente e 4 componenti tra cui due Consiglieri (maggioranza e opposizione), il Responsabile del Servizio Commercio, ed un esperto in materia di produzione e vendita di prodotti agricoli oggetto del presente regolamento (art.6) ed è nominata dal Sindaco.
- 4.La Commissione, esclusivamente consultiva, non comporta oneri finanziari per l'Ente, dura in carica un anno e può essere rinnovata, viene convocata con preavviso di almeno 7 giorni e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- Posizionare sotto i propri veicoli idonei mezzi (teli , cartoni etc..)al fine di evitare di macchiare la pavimentazione in marmo della piazza di olii e grasso;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 14 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Polizzi Generosa relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato del Contadino.

Art.15 – Sanzioni

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:

a) esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale violazione prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione per le successive edizioni dell'anno in corso;

b) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;

c) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;

2. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 16/bis della legge 689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00:

a) sostare all'interno dell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori;

b) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;

c) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;

d) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

e) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente

abbandonare il spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;

f) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;

g) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;

1. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

2. Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/81.

3. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 16 - Danni a Terzi

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Fac simile modello di domanda

Al Sig. Sindaco del Comune di

Polizzi Generosa

Il/la sottoscritt _____ nato/a _____

a _____ il _____

residente a _____ in via _____

Recapito telefono _____, cell. _____

Nella qualità di titolare dell'azienda agricola sita in _____

C.da _____, produttore dei seguenti prodotti

Agricoli: _____

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare al "Mercato del Contadino", per l'anno 2017;

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- Numero partita IVA: _____
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. _____
- Eventuale regime di esonero alla C.C.I.A.A.
- Di essere a conoscenza del regolamento del mercato e di rispettare le norme previste pena la propria esclusione.

Allega copia del documento di riconoscimento.

Data _____

Firma